



NASpl e DIS-COLL - JOBS ACT 2015



La legge di stabilità 2015 ha introdotto importanti novità in tema di ammortizzatori sociali fra cui l'introduzione della cosiddetta **N.A.S.p.I.**, acronimo per **nuova assicurazione sociale per l'impiego** (in sostituzione delle vecchie A.S.P.I. e mini A.S.P.I.) , e dell'indennità di disoccupazione chiamata **DIS-COLL** che entreranno in vigore, per i lavoratori dipendenti privati assunti a tempo indeterminato (si escludono dal suo ambito i lavoratori agricoli, per cui si applica l'art 7 co.1 della legge 183/2014), a partire dal 1° maggio 2015 e, per i collaboratori coordinati e continuativi dal 1° gennaio 2015 .

Nelle finalità del governo, la **NASpl** è destinata a sostituire tutti gli esistenti ammortizzatori sociali (tranne la CIGO) ed ad avere un nucleo più ampio di beneficiari.

DESTINATARI

A) **NASpl**: sarà erogata ai lavoratori dipendenti privati assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano perso il lavoro, che si siano dimessi per giusta causa o che abbiano accettato risoluzioni consensuali. Non sarà quindi applicabile ai lavoratori, ancorché a tempo indeterminato, del pubblico impiego (cui si applica l'art.1 co.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165).

Per poterla percepire inoltre dovranno sussistere altri requisiti:

- stato di disoccupazione;
- almeno tredici settimane di contribuzione versate nel quadriennio precedente la disoccupazione;
- almeno 18 giornate di lavoro effettivo o equivalente.

B) **DIS-COLL**: sarà erogata ai co.co.pro. e ai co.co.co. iscritti alla gestione separata e senza partita I.V.A. che non siano pensionati che abbiano perso involontariamente il lavoro.

Questi gli ulteriori requisiti richiesti:

- stato di disoccupazione;
- un minimo di tre mesi di contribuzione versati dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla disoccupazione;
- nell'anno solare in cui inizia la disoccupazione,, un minimo di un mese di contribuzione o un
- rapporto di collaborazione di almeno un mese.

CALCOLO ED ENTITÀ

- A) **NASpl**: ex art 4 l'importo è da rapportarsi alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'ultimo quadriennio, inclusi gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive, suddivisa per il numero di settimane contributive e moltiplicata per 4,33.
- B) **DIS-COLL**: l'importo è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali che derivi da rapporti di collaborazione riferito all'anno in cui si sia verificata la cessazione e all'anno solare precedente scisso per il numero delle mensilità di contribuzione o frazioni relative.

Il legislatore specifica che il parametro di riferimento è una retribuzione mensile pari o inferiore ad € 1.195,00 in tal caso l'importo equivarrà al 75% della retribuzione.

Laddove la retribuzione sia superiore a tale parametro, l'importo sarà pari al 75% della retribuzione ed al 25% del differenziale tra la retribuzione e la cifra di € 1.195,00

Si stabilisce che nel 2015 l'indennità non potrà eccedere un importo mensile pari ad € 1.300,00 importo che sarà però da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT ed inoltre che, dopo 5 mesi di fruizione, l'indennità verrà progressivamente ridotta del 3% al mese.

Dal 2016 la suddetta riduzione si applicherà dal quarto mese di fruizione.

La **NASpl** è esclusa dal prelievo contributivo *ex lege* 28 febbraio 1986, n°41.

L'indennità è erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (per la determinazione del calcolo non sono da includersi i periodi in cui si sia usufruito di indennità di disoccupazione).

A partire dal 2017, è stato imposto un limite massimo di fruizione pari a 78 settimane.

Laddove si superi il termine massimo per beneficiare di tale indennità, il governo ha ipotizzato la predisposizione di un nuovo sussidio erogabile sulla base di requisiti Isee (che sembra verrà finanziato dalla scomparsa della cassa integrazione in deroga).

Per poter usufruire dell'indennità, sarà necessario avanzare domanda all' I.N.P.S. in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

CONDIZIONI DI EROGAZIONE

In entrambi i casi, questi sono le condizioni per poter usufruire dell'erogazione delle indennità:

1. permanenza della disoccupazione;
2. partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e di riqualificazione professionale;
3. ricerca attiva di nuova occupazione.

CONDIZIONI DI FRUIZIONE

- A. **NASpl** : Se in corso di fruizione di tale indennità, venga instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato con un reddito annuale inferiore al reddito minimo, l'indennità stessa verrà mantenuta, a tali condizioni:
- I. si comunichi all'I.N.P.S., entro 30 giorni dall'assunzione, il reddito anno presunto;
 - II. il datore o l'utilizzatore siano diversi da quelli per cui il lavoratore era occupato precedentemente e non sussistano tra tali soggetti rapporti di collegamento, controllo o assetti proprietari in sostanza coincidenti.

In tali circostanze il quantum è ridotto nei termini dell'art. 10.

Laddove il lavoratore sia titolare di due rapporti part-time e ne perda uno (sempre per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale), alla condizione che il reddito sia inferiore a quello previsto per lo stato di disoccupazione, continuerà a percepire la NASpI in una quantità ridotta (ex art.10), sempre permanendo, entro un mese dalla domanda, l'obbligo della comunicazione all'I.N.P.S. del reddito annuo presunto.

Se il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, durante la fruizione della **NASpI** e percepisca un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione perderà il beneficio a meno che la durata del rapporto non ecceda il semestre.

INCENTIVO ALL' AUTOIMPRENDITORIALITÀ

L'art.8 che disciplina l'incentivo all'autoimprenditorialità, è di tipo programmatico e stabilisce sommariamente che si possa richiedere la corresponsione in un'unica soluzione dell'importo spettante, ciò per *“l'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di un'attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa”*.

La domanda relativa sarà da espletarsi sempre in via telematica ed entro un mese dall'inizio dell'attività.

In tal caso, non si determinerà il diritto alla contribuzione figurativa o quello alla corresponsione degli assegni per nucleo familiare e ciò comporterà la rinuncia al bonus di € 80,00.

Nel caso in cui il lavoratore che abbia chiesto la liquidazione anticipata per associarsi in cooperativa ed abbia instaurato un rapporto di subordinazione, l'importo dell'anticipazione sarà di competenza della cooperativa.

E' da restituirsi per intero la liquidazione anticipata se il lavoratore instauri un rapporto di lavoro di tipo subordinato.